

**Comune di Napoli
Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**FORNITURA E MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI NECESSARI A COMPENSARE
IL NUMERO DI ESEMPLARI DA ABBATTERE, CHE VERSANO
IN CATTIVE CONDIZIONI STATICHE E VEGETATIVE
NELLA VILLA COMUNALE DI NAPOLI**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e la messa a dimora degli alberi, necessari alla ricostituzione del patrimonio vegetale presente nella Villa Comunale di Napoli a seguito dell'abbattimento di sessanta alberi di dimensioni e forme diverse, che versano in cattive condizioni statiche e vegetative. La successiva piantagione seguirà le linee guida dettate dal progetto approvato ed eseguito per il restauro della Villa Comunale di Napoli. Il resto degli interventi sul patrimonio arboreo della Villa Comunale di Napoli fu predisposto a cura e spese della Soprintendenza e redatto a suo tempo dal Comune di Napoli con la consulenza del paesaggista Alessandro Tagliolini.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di mesi 8 (otto), con decorrenza dalla data di ricezione del primo ordinativo. Le forniture saranno effettuate a seguito di ordinativi parziali. Ciascun ordinativo indicherà le forniture da effettuare ed il termine concesso per l'esecuzione delle stesse. Se dovesse presentarsi una qualunque eventuale circostanza per la quale non si potranno compiere le forniture nel termine fissato, l'aggiudicatario dovrà chiedere una proroga in tempo utile, a norma delle disposizioni vigenti, e non avrà diritto a compensi aggiuntivi di alcun genere.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto dettagliato nella allegata "Tabella A", ammonta ad € 49.179,89 esclusa IVA al 22% pari a € 10.819,58, per complessivi € 59.999,47 compresa IVA.

ART. 4 – RIPARTIZIONE IN LOTTI, ELENCO PREZZI E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'appalto è costituito da un unico lotto, per le quantità presunte indicate nella allegata "Tabella A", composta da n. 1 (una) pagina, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPALTO

Le piante oggetto della fornitura devono provenire da vivai autorizzati e muniti della licenza, come disposto dalla legge n°269 del 22/5/73 e dalle successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina della produzione e commercio delle produzioni vivaistiche e del materiale vegetale.

ART. 5.1 – CARATTERISTICHE COMUNI

Le piante devono essere tutte di prima scelta, cioè con la chioma ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa; perfette e rispondenti alle misure e alle caratteristiche richieste e citate nell'elenco prezzi (altezza, circonferenza e/o allevamento in vaso, etc..).

Le essenze devono essere etichettate con cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata in modo leggibile la denominazione botanica e le specifiche varietali. La Stazione Appaltante si riserva un anno di tempo per verificare la rispondenza delle caratteristiche varietali dichiarate dal fornitore.

I soggetti devono essere sani, immuni da attacchi, in corso o passati, di malattie crittogamiche, da insetti o da virus. Devono essere esenti da danni conseguenti a: urti, schiacciamenti, legature, grandine, ustioni da sole, stress idrici ed altri danni in genere. Non devono presentare tagli dipendenti da ritardati interventi cesori di allevamento.

Le piante devono avere l'apparato radicale integro, a prescindere dalle modalità di coltivazione e fornitura.

ART. 5.2 – ALBERI

Gli alberi devono essere di pronto effetto decorativo e presentare l'aspetto caratteristico della specie e della cultivar correttamente allevata, senza difetti di aduggiamento (filatura dei rami, diradamento a livello inferiore, portamento assurgente). I fusti devono presentare un appiombamento perfetto (salvo particolare portamento connaturato alla specie); devono essere integri, esenti da lesioni o ferite di qualsiasi natura, in particolare a livello del colletto.

Salvo diversa specifica dovranno essere monocaule, con altezza di impalcatura (distanza che intercorre tra il colletto e il punto di inserzione sul fusto della branca principale più vicina) di m.2,00-2,50. Sia per le piante a chioma libera, non cimate, che per quelle a chioma formata, eventuali interventi di potatura successivi a quelli di impostazione, dovranno essere praticati solo su preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 5.3 – PREPARAZIONE DEL MATERIALE VEGETALE

Le piante allevate nei contenitori dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato (spiralizzato) lungo la superficie dei contenitori. Le radici dovranno tuttavia avere colonizzato il substrato del vaso in modo da garantire l'adesione delle singole particelle e formare un pane di terra compatto.

Le piante zollate dovranno aver subito un numero conveniente di trapianti in relazione alla loro circonferenza e sviluppo. La rizollatura del pane di terra dovrà risalire almeno alla primavera precedente e presentarsi con evidenti segni di apparato radicale rinnovato e diffuso anche a livello capillare.

La zolla dovrà essere contenuta in imballaggi di rete metallica non zincata a maglia larga, di rete plastificata o in cassa, o in materiali consimili, confezionata in modo da garantire nella maniera migliore l'adesione del pane di terra alle radici durante tutte le operazioni di carico, trasporto, scarico e piantagione.

Saranno scartate le piante le cui zolle presentino segni di congelamento o crepe evidenti da disseccamento o da schiacciamento.

La non corrispondenza delle piante ai requisiti citati nella Scheda Tecnica comporterà il rifiuto di dette piante da parte della Stazione Appaltante, l'immediato allontanamento dal cantiere e la pronta sostituzione delle piante contestate, a cura e spese della Ditta senza che questi possa richiedere maggiori compensi.

Per ogni singola partita la Ditta dovrà sottoporre le piante per la messa a dimora all'esame preventivo del personale tecnico della Stazione Appaltante, che ne constaterà di volta in

volta l'idoneità in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche della specie e varietà nonché a tutte le altre esigenze colturali e merceologiche prescritte nel presente capitolato e nella Scheda Tecnica.

Per le piante spoglianti, anche se fornite di appositi cartellini di garanzia della specie e della varietà, si dovrà attendere la ripresa vegetativa per il loro riconoscimento. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione degli esemplari non rispondenti.

ART. 5.4 - RIPORTO DI TERRENO DI COLTIVO

Per il riporto della terra nei riquadri, dovrà essere utilizzato terreno di coltivo di nuovo apporto e non quello residuale dello scavo, che dovrà essere allontanato dal cantiere e portato in discarica.

La Ditta prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità per sottoporla alla approvazione della Stazione Appaltante.

La Ditta dovrà disporre, a proprie spese, per ogni tipo di terreno apportato, l'esecuzione delle analisi di laboratorio che consentano la valutazione delle caratteristiche di seguito indicate.

I terreni da riportare dovranno possedere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- pH 6,5-7,5;
- Sostanza organica non inferiore all'1%;
- Fosforo assimilabile non inferiore a 30 parti per milione;
- Azoto totale non inferiore a 0,1 %;
- Potassio assimilabile non inferiore a 200 parti per milione;
- Tessitura da leggera a media;
- Assenza di scheletro con diametro compreso tra mm. 2,0 e mm. 20.

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, rami radici e loro parti, che possono ostacolare le operazioni agronomiche.

ART. 5.5 - PIANTAGIONE

I lavori di piantagione comprendono tutte le operazioni atte a mettere a dimora le piante. L'apertura delle buche, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, dovrà essere eseguita a mano ove ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Per le buche aperte con le trivelle è opportuno smuovere il terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l'effetto vaso.

Nel lavoro di piantagione degli alberi è compresa:

la fornitura e posa di tubo dreno, di adeguate dimensioni interrato per irrigazione;
la posa in opera dei tutori, che dovrà essere eseguita su prescrizione specifica della Stazione Appaltante; gli stessi devono essere pali di castagno scortecciati di diametro minimo di cm 6;
la miscelazione della terra di coltivo con terriccio a base organica compostata: sostanza organica > 50% - rapporto C/N < 20 - pH = 6 - 7,5; sostanza organica umificata \geq 20%, esente da componenti terrosi o argille, da mescolare al terreno nella misura di lt.150/mc. di terreno;

la concimazione, con concime complesso a cessione controllata, Titolo 15 -10 -15 da mescolare al terreno in ragione di kg.1,5/mc;
il riporto della terra nella buca dovrà essere completato dal costipamento della stessa e dalla realizzazione di una sconcatatura alla base della pianta, per permettere l'adacquamento;
la legatura, la quale deve essere effettuata con lacci di materiale elastico seguendo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante e disponendo, dove occorre, opportune fasce di protezione al tronco;
la potatura di trapianto della chioma, deve essere autorizzata dalla Stazione Appaltante e dovrà essere eseguita secondo le disposizioni impartite.

ART. 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura e la messa a dimora dovrà essere eseguita direttamente sui luoghi indicati dal Servizio Qualità dello spazio urbano, salvo diversa indicazione contenuta negli ordinativi.

La merce dovrà essere consegnata perfettamente in ordine così come richiesto e pronta all'uso.

Le operazioni di scarico e messa a dimora dovranno essere effettuate da personale della ditta aggiudicataria.

Il collaudo verrà eseguito all'atto della prestazione di servizio. Se negativo la Ditta dovrà a proprie spese allontanare dal cantiere tutti i materiali impegnati (alberi, ecc), ripristinare lo stato dei luoghi e disporre nuovo invio. Comunque la merce stessa (alberi), potrà essere sempre rifiutata qualora vengano riscontrati elementi non rispondente alle effettive richieste e non riscontrate al momento della prestazione.

Il Servizio Qualità dello spazio urbano si riserva la facoltà di richiedere che tutta o parte della prestazione di servizio venga effettuata entro un congruo termine perentorio e/o di disporre l'ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi. La fornitura di cui al presente provvedimento sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati dal Responsabile del procedimento (RUP).

È vietato nel modo più assoluto alla Ditta di dar corso a richieste di forniture non formulate nel modo innanzi stabilito.

La Ditta ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di fornitura rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, segnalando al Servizio Qualità dello spazio urbano le eventuali discordanze ed assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardi o mancato controllo.

Pertanto, l'aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta al Servizio Qualità dello spazio urbano della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'Ufficio competente del predetto Servizio, avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla Ditta, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

Le piante dovranno essere consegnate entro cinque giorni, festivi compresi, dalla data dell'ordinativo.

Non consentendosi proroghe, la Ditta per ritardi nelle consegne sarà passibile delle sanzioni e penalità previste all'art. 19.

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della Ditta con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.

ART. 7 – GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

La Ditta si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante. L'attecchimento degli alberi si intende avvenuto quando al termine di un ciclo vegetativo successivo alla messa a dimora, tutte le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Impresa entro dieci giorni dalla scadenza del periodo sopraccitato. La Ditta è tenuta alla pronta sostituzione delle piante non attecchite.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI

Sarà cura dell'aggiudicatario valutare le modalità operative di realizzazione degli interventi, anche in considerazione dell'ubicazione dei soggetti arborei da piantare su aiuole o in riquadri posti sui viali interni del parco o su marciapiede esterno al parco. Cedono a carico dell'aggiudicatario tutti gli aspetti attinenti all'organizzazione dei cantieri di lavoro, ivi comprese le relazioni ed i rapporti da intraprendere con il Servizio di Polizia Locale per l'eventuale assistenza su marciapiedi esterni al parco. Tutto secondo le normative vigenti, tra cui il "Manuale operativo delle procedure per l'apertura dei cantieri e la realizzazione di eventi sulla sede stradale", adottato con Disposizione del Direttore Generale n. 19 del 21/06/06.

ART. 9 – RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione ed al carico di tutti i materiali di risulta dei lavori di scavo delle buche e quant'altro per eseguire un lavoro a regola d'arte sui mezzi di trasporto messi a disposizione dell'Impresa; provvederà inoltre al trasporto a rifiuto degli stessi in discarica autorizzata in base alla normativa vigente ed al loro corretto smaltimento.

ART. 10 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese negli importi di cui all'art. 4 del presente Capitolato, e perciò a carico dell'appaltatore:

- 1) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, incluso il trasporto manuale dei materiali di risulta verso gli autocarri utilizzati per la rimozione;
- 2) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
- 3) le spese relative alla realizzazione dei cantieri mobili, nonché alla segnaletica ed alla illuminazione;
- 4) spese relative ad apprestamenti, dispositivi ed ogni altro genere di provvedimento idoneo alla protezione da eventuali danni dei manufatti/statue presenti all'interno del parco in prossimità delle aree di intervento;
- 5) le spese per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni;
- 6) spese di adeguamento dei cantieri in osservanza della normativa vigente;
- 7) spese relative allo smaltimento di ogni genere di materiale di risulta derivante dagli interventi ordinati;
- 8) spese relative alla pubblicizzazione degli interventi;

9) spese relative alla realizzazione di repertori fotografici.

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici:

- Imprenditori individuali; società commerciali; società cooperative (art. 34 comma 1 lett. a) D. Lgs. 163/06);
- Raggruppamenti temporanei d'impresе (A.T.I.) (art. 34 comma 1 lett. d) D. Lgs. 163/06);
- Consorzi fra società cooperative, consorzi stabili e consorzi ordinari (artt. 34, 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, così come modificati dal D. Lgs. 113 del 31/07/07 e dal D. Lgs. 152/08);
- Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 34 comma 1 lett. f) D. Lgs. 163/06);
- Operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22 del D. Lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera f-bis (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), D. Lgs. 152/08) del D. Lgs. 163 /06).

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 12 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: “2. *Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.*”

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. *Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità*

contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'ammontare del prezzo base dell'appalto, a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000.

Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l'A.T.I..

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'esperimento della gara, mentre per l'aggiudicatario sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc.

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell'offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

ART. 14 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 12 D. Lgs. 163/06, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, in misura pari al 10% dell'importo del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 D. Lgs. 163/06 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta esecuzione della fornitura costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/06 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16 – OFFERTA

L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 17 – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, utilizzando il criterio del maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82 e 86 comma 3-ter) del D. Lgs 163/06, con aggiudicazione che avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, e che ove la gara vada deserta, si procederà ad ulteriore esperimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse e nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione Comunale, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge.

L'appalto vincola l'aggiudicatario all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data dell'aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale può vincolarsi solo dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

ART. 18 – ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicatario, l'IVA cederà a carico del Comune.

La stipulazione del contratto avverrà presso gli uffici del Servizio Qualità dello spazio urbano del Comune di Napoli.

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto entro il termine stabilito dall'Ente, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione

scritta da parte dell'Ente appaltante, che procederà all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio e porrà a carico dell'aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con il concorrente che segue in graduatoria, fermo restando i diritti acquisiti per le forniture effettuate *medio tempore*.

Qualora l'aggiudicatario dovesse risultare tra i soggetti previsti nella vigente normativa regolante la materia delle misure preventive, l'aggiudicazione non sarà ritenuta valida. L'Ente in tal caso procederà all'annullamento immediato degli atti di aggiudicazione, fatto salvo il diritto dell'esercizio di eventuale azione risarcitoria.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), D. Lgs. 152/08, a cui espressamente si rinvia.

ART. 20 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso.

ART. 21 – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore per le forniture eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, ad effettuata esecuzione delle forniture progressivamente richieste, in rapporto agli ordinativi emessi e dopo i relativi collaudi effettuati dalla stazione appaltante, procederà al riscontro delle fatture, relative agli ordinativi corrispondenti.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella originale, vistata e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Si procederà alla liquidazione dei crediti solo dopo l'espletamento di tali procedure e l'aggiudicatario non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Qualità dello spazio urbano sia per quelli di specifica competenza della Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

La Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese provvederà all'emissione del mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le sarà inviata dal Servizio Qualità dello spazio urbano.

Sarà cura infine del Servizio Qualità dello spazio urbano redigere l'atto per lo svincolo cauzionale, a completa e regolare esecuzione della fornitura complessivamente prevista in appalto, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 22 – SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'aggiudicatario sarà passibile delle seguenti penalità nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- ⌚ € 100,00 (cento) in caso di ritardo nelle consegne superiore al terzo giorno decorrente dalla data di emissione del relativo ordinativo;

Ove l'importo della penale risulti superiore ad 1/3 del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la sopra accennata misura (1/3 del valore della merce fornita).

L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di riscuotere le penalità, gli indennizzi di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti sull'importo delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 15.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della fornitura e di abituale trascuranza, l'Amministrazione Comunale potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, risolvere il contratto a maggiori spese dell'aggiudicatario ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

Si considera "abituale trascuranza" l'inosservanza per due volte in un mese di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali del presente Capitolato.

ART. 23 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario.

Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l'assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l'azione giudiziaria.

Il ricorso all'azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute.

Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.

ART. 25 – DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e si procederà ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 26 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le normative in vigore, ed inoltre è responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, per reati accertati ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. 163/06, e in caso di grave inadempimento ai sensi dell'art.136 D. Lgs. 163/06.

Si potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- ⌚ al raggiungimento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- ⌚ qualora venga accertato che l'aggiudicatario non sia in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, permessi prescritti per l'esecuzione della fornitura.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

*Comune di Napoli – Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano*

Il Responsabile del Procedimento
dr. Vincenzo Campolo